

Il nuovo concetto di scarico, con particolare riferimento alla nozione di acque reflue industriali

✓ Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Premessa

Le recenti e rilevanti modifiche introdotte dal **secondo decreto correttivo** al Testo Unico Ambientale, ovvero il **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** (pubblicato nel s.o. alla GU n. 24 del 29 gennaio 2008 ed in vigore dal 13 febbraio 2008), sono intervenute anche sulla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1), toccando una serie di articoli di grande importanza, tra cui, per quanto qui di interesse, l'art. 74 recante le definizioni e, tra queste, segnatamente quella di scarico e di acque reflue industriali.

Le nuove definizioni

Venendo al merito della questione, la Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero quella concernente la difesa del suolo, lotta all'inquinamento idrico e gestione delle risorse idriche, è stata modificata dall'art. 2, commi 1 - 15 del D.Lgs. n. 4/2008.

Come sopra anticipato, si segnalano le modifiche alle nozioni di scarico e di acque reflue industriali all'art. 74 (definizioni) che, per esigenze di chiarezza, si riportano nella tabella 1 (*in corsivo le modifiche*).

Con **la riscrittura della nozione di scarico**, quindi, l'art. 74, comma 1, lett. ff) ritorna (di fatto) al precedente D.Lgs. n. 152/1999, reintroducendo il **presupposto della mancanza di interruzione tra scarico e corpo recettore**.

Excursus normativo

In realtà, la problematica della nozione di scarico nasceva già sotto il **D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**, laddove, tra le esclusioni dal regime dei rifiuti di cui all'art. 8, peraltro conformi a quelle europee, si nominavano «le acque di scarico, esclusi i rifiuti liquidi».

Per comprendere la citata esclusione, da questo momento si avvertiva la necessità di avere una definizione di cosa fosse uno «scarico»: ma il Legislatore ha provveduto all'elaborazione di tale nozione solo due anni più tardi con il **D.Lgs. 11 maggio 1999, art. 152**.

Dal 1997 al 1999, quindi, si sono alternati numerosi interventi dottrinali e giurisprudenziali che cercavano di interpretare, nella maniera più consona all'intenzione del Legislatore, il concetto di «scarico», ivi compresa la disputa dottrinale sul cd. «scarico indiretto» (ovvero quello che avviene prevalentemente tramite autobotte o vasca, i quali a loro volta devono poi essere periodicamente svuotati), in quanto, in assenza di una definizione di «scarico», ciò autorizzava a ritenere legittima pure detta interpretazione.

Con l'avvento del D.Lgs. n. 152/1999 (2), peraltro coevo all'elaborazione della **Direttiva Quadro in materia di acque n. 2000/60/CE** (la quale, peraltro, non reca una definizione di «scarico»), prendeva posizione e forniva l'attesa nozione di «scarico»: «qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'articolo 40» (art. 2, comma 1, lett. bb).

Si richiama l'attenzione sul fatto che il Legislatore precisa che l'immissione deve essere «diretta tramite condotta»: perché?

Non certo per via di un obbligo di matrice europea, ma sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza, la quale, da parte sua, tentava di scongiurare il rischio che lo «scarico indiretto» celasse, in realtà, condotte poco cristalline di smaltimento di rifiuti liquidi. «Evidentemente la

Note:

✓ Studio Stefano Maglia - Consulenze Legali Ambientali

(1) Si veda in dottrina:

- A. Quaranta, *Secondo decreto correttivo del T.U.A.: i ritocchi sulla tutela delle acque*, in questo fascicolo, pag. 316.

(2) Per una disamina più approfondita della nozione di scarico nel regime previgente, si rinvia a:

- B. Albertazzi, *La nozione di scarico nella disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento*, in questa *Rivista*, 2006, 6, pag. 517 e segg.;

- L. Pietrini, *L'iter della nozione di scarico fra normativa, giurisprudenza e dottrina*, in questa *Rivista*, 2006, 1, pag. 13 e segg.

Tabella 1 – Art. 74 (definizioni): modifiche alle nozioni di scarico e di acque reflue industriali

	D.Lgs. n. 152/2006	D.Lgs. n. 152/2006 come mod. dal D.Lgs. n. 4/2008
Art. 74, comma 1, lett. h)	acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue <i>provenienti da</i> edifici od <i>installazioni</i> in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, <i>differenti qualitativamente</i> dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, <i>intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;</i>	acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue <i>scaricate da</i> edifici od <i>impianti</i> in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, <i>diverse</i> dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 4/2008)
Art. 74, comma 1, lett. ff)	scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;	scarico: qualsiasi immissione <i>effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali</i> , sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 4/2008)

nuova normativa risente della elaborazione giurisprudenziale della Cassazione in ordine alle più recenti pronunce in materia di concetto di scarico laddove la Suprema Corte aveva superato l'originario limite delle sostanze liquide e semi liquide in ordine allo scarico previsto entro la pregressa legge n. 319/1976 e aveva varato il più adeguato concetto delle sostanze convogliabili tramite condotta praticamente per forza inerziale autonoma così ricomprendendo in tale concetto anche alcuni materiali che superavano il carattere della semiliquidità ed assorbibilità.

La definizione di «scarico» appare di particolare delicatezza se si considera anche che attraverso tale punto si attua il discrimine tra applicazione della legge sui rifiuti e applicazione della legge di tutela delle acque» (3).

Con la **sentenza 3 agosto 1999, n. 2358**, la S.C. ribadisce questo concetto chiave, precisando che «dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999, se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori tramite condotta, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido».

Pertanto, «essendo l'ex "scarico" indiretto cancellato totalmente come principio e come disciplina nel contesto del nuovo decreto sulle acque, in quanto lo scarico è solo "diretto", consegue che tutte le metodologie connesse come ad esempio il riversamento in vasca con successivo prelievo e trasporto altrove tramite automezzo e/o altri

sistemi indiretti come infustamento ed altro non sono più uno "scarico"» (4).

A questo punto, dunque, non ci sono più dubbi né sul fatto che l'immissione debba essere «diretta», né sulla «condotta», e resta altresì definitivamente chiarito che i rifiuti liquidi sono tali se presentano le caratteristiche del rifiuto (art. 6, D.Lgs. n. 22/1997).

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (5), l'art. 185 della Parte IV, comma 1, lett. b) relativo alle esclusioni veniva modificato come segue: «gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue», nozione quanto mai controversa e di difficile interpretazione. In un passaggio del **decreto correttivo**, però, tale lett. b) veniva (provvisoriamente) ancora modificata in tal modo: «le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido».

Pertanto, la nozione di scarico (art. 74, comma 1, lett. ff)

Note:

- (3) Si veda:
- S. Maglia, M. Santoloci, *La nuova normativa sull'inquinamento idrico*, in <http://www.tuttoambiente.it/coma/index.html>.
- (4) Si veda:
- M. Santoloci, *Brevi cenni sul rapporto tra «rifiuti liquidi» ed «acque di scarico»*, in *Il nuovo codice delle acque*, Piacenza, pag. 103.
- (5) Si veda anche:
- A. Quaranta, *Il riordino disarticolato della disciplina a tutela delle acque*, in questa *Rivista*, 2006, 5, pag. 443 e segg.

veniva privata delle parole «diretta tramite condotta» e, invece, recava: «qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante...» (6). Al riguardo, si segnala che le stesse considerazioni della XIII Commissione del Senato e dell'VIII Commissione alla Camera erano state tutt'altro che favorevoli alla nuova nozione di scarico, tanto che nel parere della XIII Commissione del Senato si legge come:

«la modifica della nozione di scarico sia difficilmente conciliabile con la normativa in materia di rifiuti», mentre l'VIII Commissione Permanente della Camera precisa che:

«all'articolo 74, per i problemi interpretativi che potrebbe creare la nuova lettera aa) [oggi: ff)] del comma 1, si potrebbe valutare l'ipotesi di ripristinare la più puntuale definizione, oggi vigente, della lettera bb) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999, che individua lo «scarico» come «qualsiasi» immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione» (7).

Da questo momento in poi, la dottrina si è divisa, in chi (8) cercava di interpretare la nuova nozione di scarico in modo che la stessa non rimandasse, di nuovo, allo «scarico indiretto» e in chi, paventando un effettivo ritorno allo «scarico indiretto», chiedeva con forza il ripristino dell'inciso «diretta tramite condotta» in sede di revisione della nozione di scarico.

Nel frattempo la giurisprudenza ha proseguito la sua opera interpretativa in linea con la direzione che aveva intrapreso in passato: infatti, con la **sentenza n. 35888 del 26 ottobre 2006**, la S.C. ha ritenuto che «integra scarico in senso giuridico, qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità, artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore».

Tale pronuncia, seppur interpretata in modi differenti dai vari operatori del diritto, ha permesso di affrontare questa nuova fase normativa con maggiore tranquillità, facendo salva gran parte dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale precedente.

In caso contrario, la nozione di «scarico» introdotta dall'art. 74, comma 1, lett. ff), D.Lgs. n. 152/2006 avrebbe avuto il duplice effetto (negativo) di portare alla revisione di tutte le esistenti autorizzazioni allo scarico e di dover autorizzare tipologie di scarichi, come per esempio, quelli dei camper.

Il **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** (pubblicato sul s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 ed in vigore dal 13 febbraio 2008) **correttivo del D.Lgs. n. 152/2006**,

quindi, si inserisce in questa fase di estremo fermento dottrinale e giurisprudenziale, rimettendo ordine nel rapporto acque - rifiuti.

Esso, infatti, ulteriormente ha modificato la nozione di scarico, come si è detto, nei termini sopra esposti e le motivazioni sono sintetizzate nella **Relazione illustrativa** sulle condizioni contenute nei pareri definitivi delle competenti Commissioni Parlamentari sullo schema di decreto correttivo al D.Lgs. n. 152/2006.

Al punto 3, cpv 4 della suddetta Relazione, infatti, si legge testualmente che (all'art. 185, comma 1, lett. b nella versione recata dal correttivo allora in corso di approvazione) «si elimina la parola "diretto" in relazione alle acque di scarico, fermo restando che la nozione di scarico nelle acque è unicamente quello diretto quale "immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni" (vedi sentenza Cassazione penale n. 40191/2007)».

E infatti, nella citata sentenza **Cass. pen. n. 40191/2007**,

Note:

(6) Si veda:

- M. Chilosi, *Nuova nozione di scarico e diluizione: così cambia la tutela delle acque*, in *Ambiente e Sicurezza*, n. 20 del 31 ottobre 2006, pag. 69.

(7) Come citato in:

- S. Maglia, M. Taina, M.V. Balossi, *Il testo unico ambientale*, Milano, pag. 75 e segg.

(8) Si veda:

- M. Santoloci, S. Pallotta, *Il confine fra acqua di scarico e rifiuti allo stato liquido*, in *Codice dell'Ambiente*, Piacenza, pag. 467.

Si veda anche la recente:

- Cass. pen. sez. III, 16 gennaio 2008, n. 2246, Canaletti (a che risulti, inedita): «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il parametro di riferimento per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante (cfr., al riguardo da ultimo Cass. 21 giugno 2007, n. 24481).

Il sistema (cfr. la definizione di scarichi contenuta al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 2, lettera bb)) non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che all'articolo 74, lettera ff) definisce «scarico» «qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali... e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione».

Allora (del decreto legislativo n. 152 del 1999, articolo 36, comma 3, lettera a), b) e c)) come ora (del decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 110, comma 3, lettera a), b) e c)), la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individuava nel fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione.

Ed è appunto con riferimento a questi «rifiuti liquidi costituiti da acque reflue» che si riferisce il decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 185 nell'affermare l'applicabilità agli stessi della disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto, quella appunto sui rifiuti, salva l'eventuale possibilità di scarico nella rete fognaria consentita alle condizioni di cui all'articolo 110 citato».

si legge che per scarico si deve intendere l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni, sicché sotto la vigenza del D.Lgs. n. 152/2006 la linea di confine tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti è ancora quella delineata dalla S.C. a partire dal 1995 (9).

In conclusione, quindi, anche se l'attuale e vigente art. 74, comma 1, lett. ff) reca una differente formulazione («qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sotto-suolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante»), essa di fatto non intende dire niente di diverso dalla previgente definizione del D.Lgs. n. 152/1999: infatti, «un sistema stabile di collettamento» integra di fatto il concetto di «condotta» e «che collega senza soluzione di continuità» rappresenta sostanzialmente il precedente termine «diretta».

Acque reflue domestiche o industriali?

Chiariti definitivamente questi imprescindibili presupposti, si vuole affrontare in questa sede la seguente problematica operativa: uno stabilimento industriale che genera, per esempio, tre tipologie di scarichi che recapitano in fognatura, ovvero le acque reflue derivanti dagli impianti, le acque meteoriche di dilavamento del piazzale e le acque che provengono dai servizi igienici, scarica acque reflue industriali o acque reflue domestiche?

In altre parole, **qual è il discrimine tra acque reflue industriali e acque reflue domestiche?**

A partire dal D.Lgs. n. 152/1999 le acque reflue domestiche sono contraddistinte (art. 2, comma 1, lett. g) dal fatto che sono «provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche» (10) e chi scrive ritiene che le suddette condizioni, previste nella definizione riportata, debbano coesistere e non siano alternative (11).

Le acque reflue industriali, invece, pur non avendo un'individuazione altrettanto precisa, sono riconoscibili per via della loro provenienza e delle loro caratteristiche qualitative, che devono essere differenti dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

Quid iuris, quindi, di quelle acque che sono scaricate da edifici, impianti o hotel e prevalentemente, se non esclusivamente, caratterizzate dal metabolismo umano?

In dottrina si raccomanda di operare la classificazione dei reflui alle acque reflue domestiche sempre con estrema cautela, anche laddove si tratti di acque reflue provenienti da servizi igienici e simili (12).

Infatti, la S.C. si è espressa in materia avendo cura di precisare che, anche se l'art. 74, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce «acque reflue industriali» qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento, il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore (13). È significativo notare, peraltro, che mentre la precedente nozione di acque reflue industriali (art. 74, comma 1, lett. h, D.Lgs. n. 152/2006) poneva l'accento sul fatto che dette acque dovevano essere «differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento», mettendo così in luce che è l'aspetto della **differenza qualitativa** a permettere di distinguere le acque reflue industriali da quelle domestiche, la nuova nozione di acque reflue industriali (art. 74, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 152/2006 come mod. dal D.Lgs. n. 4/2008) elimina questo riferimento e riporta l'attenzione sul fatto che la caratteristica delle acque industriali è principalmente quella di essere «scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni» (**differenza della provenienza**).

Tutto ciò premesso e alla luce della nuova nozione di acque reflue industriali recata dal D.Lgs. n. 4/2008, quindi, a parere di chi scrive le acque scaricate da edifici, impianti o hotel, ma che, di fatto, sono prodotte esclusivamente o prevalentemente dal metabolismo umano, non soddisfano tutte le condizioni richieste dall'art. 74, comma 1, lett. g) (definizione di acque reflue domestiche) che devono, invece, sussistere contemporaneamente per integrare il concetto di acque reflue domesti-

Note:

(9) Si veda:
- V. Vattani, *Nota a Corte di Cassazione penale, sez. III, sentenza 30 ottobre 2007, n. 40191*, in <http://www.dirittoambiente.com>.

(10) La nozione è rimasta immutata anche nel D.Lgs. n. 152/2006, art. 74, comma 1, lett. g).

(11) Si veda anche:
- L. Prati, *Scarichi e inquinamento idrico dopo il T.U. ambientale*, Milano, 2006, pag. 37.

Al riguardo si segnala la sentenza:
- Cass. pen. sez. III, 1 dicembre 2006, n. 39854 in cui si specifica che i reflui di attività di perforazione, oggetto della fattispecie, costituiscono acque reflue industriali, in quanto non provenienti dal metabolismo umano e da attività domestiche.

(12) Si veda:
- L. Prati, *Scarichi e inquinamento idrico dopo il T.U. ambientale*, op. cit., pag. 38.

(13) Cass. pen. sez. III., 29 maggio 2007, n. 21119, Bentivoglio.

che, sicché le stesse vanno più propriamente qualificate come acque reflue industriali (art. 74, comma 1, lett. h). È di tutta evidenza che in questa sede si è cercato di prediligere un'impostazione restrittiva e garantista, fatto poi salvo quanto le Regioni, nell'ambito della loro potestà normativa costituzionalmente prevista, possono stabilire, ovvero che determinati reflui abbiano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, così da essere alle medesime assimilati (art. 101, comma 7, lett. e). Infatti, il comma 7 della lett. e) dell'art. 101, D.Lgs. n. 152/2006 cit., prevede che «sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue... aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale».

Al riguardo, le differenti disposizioni regionali che si possono rinvenire nel ns. panorama normativo sono la conseguenza di quel **concetto, non definito**, ma facilmente oggetto di interpretazioni più o meno estensive da parte delle Regioni, di **«equivalenza»** previsto dall'art. 28, comma 7, D.Lgs. n. 152/1999, prima, e dall'art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 (14), poi: «si tratta dunque... di una vera e propria norma bianca di apertura verso la disciplina regionale che sostanzialmente diventa arbitra in tutta questa delicata materia» (15).

Peraltro, non esiste una vera e propria nozione di **assimilabilità**, pur se trattasi di un concetto ampiamente sfruttato dalla normativa statale e regionale (16): l'art. 101 citato, infatti, si limita ad individuare un elenco tassativo di casi in cui particolari tipologie di acque sono *ex lege* assimilate alle domestiche, ma grazie all'inciso «in-

dicato dalla normativa regionale» (art. 101, comma 7, lett. e) lascia ampio spazio alla potestà normativa regionale. Ciò fa sì che, in conclusione, **stante il principio generale per cui l'identificazione delle acque reflue industriali non avviene più secondo un criterio qualitativo, ma di provenienza**, l'inciso di cui all'art. 101, comma 7, lett. e) incrina questo sistema, in quanto **lascia alle Regioni la facoltà di indicare le caratteristiche qualitative ritenute equivalenti alle domestiche**: sarà così possibile avere, a fronte del principio generale suesposto, una diversa disciplina regionale nell'ambito della quale, attività, impianti o hotel potranno godere di quella particolare normativa.

Note:

(14) Art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale».

(15) Si veda:

- M. Santoloci, *Scarichi: soluzioni di casi pratici con particolare riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue*, in *Il nuovo codice delle acque*, Piacenza, 2003, pag. 42.

(16) Si veda:

- M. Sanna, *La gestione degli scarichi industriali*, Rimini, 2001, pag. 56.

Al riguardo si segnala la sentenza:

- Cass. III Pen. 28 febbraio 2007, n. 8403, in cui si specifica che in caso di insussistenza delle condizioni di assimilabilità alle «acque reflue domestiche» (D.Lgs. n. 152/2006, art. 101, comma 7, lett. b), le acque provenienti da un'impresa (nella fattispecie, di allevamento) vanno considerate «acque reflue industriali».

LIBRI

Collana **Urbanistica e Appalti** (diretta da **Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo**)

Inquinamento elettromagnetico

Giuseppe De Marzo, Daniela Cicirello



L'inquinamento elettromagnetico si conferma essere terreno di confine tra interessi contrapposti: sia per ciò che concerne il dialogo tra i soggetti istituzionali del nostro ordinamento, sia per quanto riguarda la tensione dialettica tra le esigenze di protezione della salute – esigenze che si avvertono come sempre meno monetizzabili a posteriori e sempre più bisognose di soddisfazione preventiva – e le esigenze di realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Il volu-

me offre una dettagliata analisi delle complessità del contesto normativo e giurisprudenziale che si è venuto delineando nell'ordinamento interno attorno al fenomeno elettrosmog ed ha l'obiettivo di porsi come un utile strumento operativo.

Ipsoa 2004, pagg. 290, € 27,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**